

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1604

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BURANI PROCACCINI**

Provvidenze in favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio

Presentata il 19 settembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — I grandi invalidi di guerra e per servizio militare più gravemente colpiti, elencati alle lettere A), A-bis), B), C), D) ed E) della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, hanno fin dal termine della guerra fruito di un accompagnatore militare di leva, grazie al quale hanno potuto recuperare un minimo di quella autonomia che costituisce la primaria esigenza per l'esercizio della libertà di ogni uomo.

Parliamo di un istituto che nel tempo si è sempre rivelato un insostituibile e prezioso ausilio che ha consentito a persone colpite da cecità totale o da amputazione dei quattro arti, da paraplegia o da altre gravissime invalidità, di ridare alla propria esistenza un significato ed un ruolo di essere umano all'interno

della famiglia e nei rapporti interpersonali e relazionali.

Come è noto, l'evoluzione di una nuova prospettiva della società, scaturita da mutate condizioni internazionali e da una diversa visione organizzativa della vita quotidiana e dei rapporti sociali, ha portato all'abolizione del servizio militare di leva e con esso il venire meno del servizio di accompagnamento riconosciuto ai grandi invalidi finora svolto da giovani militari.

Di fronte a questa mutata situazione, non possiamo non tenere conto del grave problema che si è posto in termini che non esitiamo a definire drammatici per questi grandi invalidi, i quali, dopo aver riorganizzato la propria vita, vengono improvvisamente a trovarsi privi di aiuto ed esposti al rischio dell'isolamento con conseguenze intuibili per il loro equilibrio psico-fisico.

È quindi doveroso provvedere, sebbene in forma diversa, ad assicurare a questi individui un servizio di accompagnamento sostitutivo dando loro la possibilità di provvedervi anche con l'assunzione diretta di un accompagnatore e ciò, sia a servizio di leva definitivamente abolito (anno 2007) sia, fin da ora, qualora il Ministero della difesa, nel rispetto del programma di diminuzione dei militari di leva, non sia più in grado di reperire, nell'ambito delle aliquote residue, giovani militari di leva da destinare al servizio di accompagnamento.

D'altro canto, non ci appare praticabile l'ipotesi di utilizzare per questo compito personale reperito dal servizio volontario civile che entrerà in vigore nel 2007, sia perché lascerà scoperta fino a tale data ogni possibilità di utilizzo, sia perché sarà concretamente difficoltoso, se non impossibile, reperire giovani che aspirino al servizio civile, soprattutto in quelle regioni in cui le prospettive di lavoro sono consistenti e economicamente più gratificanti, e anche perché i crediti formativi che il servizio civile offrirà per il successivo inserimento nel mondo del lavoro scongiureranno i giovani ad optare per l'accompagnamento dei grandi invalidi di guerra.

La presente proposta di legge mira a superare la problematica prospettata fornendo una soluzione funzionale, che vede da un lato il grande invalido protagonista nell'organizzazione della sua quotidianità, e dall'altro pone lo Stato nella possibilità di adempiere all'obbligo morale e civile di continuare ad assicurare il servizio di accompagnamento in questione, senza oberare la propria amministrazione di nuove incombenze.

Si tratta in effetti di offrire a questi grandi invalidi la possibilità di remunerare direttamente una persona di fiducia, capace e disponibile ad assolvere un compito, di per sé, tanto delicato.

Si è per questo disposta l'erogazione di un assegno sostitutivo, stabilito alla luce delle retribuzioni riconosciute dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori domestici, ed erogato nelle misure fissate nel comma 3 dell'articolo 1, determinate in ordine alla quantità e alla qualità del servizio prestato, dipendente dalla gravità delle invalidità dei destinatari del provvedimento.

Stante però il modesto stanziamento in essere, l'intervento economico in oggetto non potrà ovviamente essere esteso a tutti gli aventi titolo all'accompagnatore militare, ma dovrà essere coordinato al graduale venire meno dell'accompagnatore nel corso dei prossimi anni fino alla totale abolizione del servizio di leva medesimo. Dovrà inoltre mirare a corrispondere alle situazioni di maggiore urgenza ogni volta che il Ministero della difesa o l'Ufficio nazionale per il servizio civile non siano in grado di fornire l'accompagnatore richiesto. Il provvedimento che si propone si informa ai criteri della priorità e della gradualità, senza disconoscere il diritto all'assegno sostitutivo agli altri grandi invalidi aventi titolo all'accompagnatore.

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, si osserva, in particolare, che l'assegno sostitutivo viene riconosciuto con priorità a coloro che non possono fare a meno di un accompagnatore e per i quali gli enti preposti non siano in grado di garantire il servizio entro un mese dalla richiesta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Assegno sostitutivo
dell'accompagnatore militare).*

1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 261, di seguito denominato « testo unico », è sostituito dal seguente:

« I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo comma, A-bis); B), numero 1); C); D); E), numero 1), della citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare o un accompagnatore del servizio civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella medesima tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare ».

2. A decorrere dal 1° luglio 2002, qualora gli enti preposti non siano in grado di corrispondere, entro un mese, alle richieste di assegnazione di accompagnatori inoltrate da grandi invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al testo unico, agli stessi compete, a domanda e fino ad esaurimento dello stanziamento, un assegno mensile esente da imposte a condizione che i richiedenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono o abbiano fruito almeno una volta nel biennio precedente di un accompagnatore militare o civile.

3. L'assegno sostitutivo di cui al comma 2 viene erogato nelle seguenti misure mensili:

a) lire 4.300.000 in favore degli ascritti alla tabella E, lettera A), numero 1), allegata al testo unico, affetti da cecità bilaterale assoluta accompagnata dall'amputazione degli arti superiori o inferiori o dalla mancanza funzionale degli stessi o dalla sordità bilaterale assoluta, nonché in favore degli ascritti alla medesima tabella E, lettera A), numero 2), affetti dalla perdita anatomica o funzionale dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme;

b) lire 3.200.000 in favore degli ascritti alla tabella E, lettera A), numero 1), allegata al testo unico, affetti da cecità bilaterale assoluta accompagnata dall'amputazione di un arto, fino al limite di una mano o di un piede o la sua perdita funzionale;

c) lire 3.000.000 in favore degli ascritti alla tabella E, lettera A), numeri 1), 3), 4), secondo comma, allegata al testo unico;

d) lire 2.500.000 in favore degli ascritti alla tabella E, lettera A-bis), allegata al testo unico.

4. Per gli anni 2002 e 2003 all'assegno sostitutivo dell'accompagnatore non si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

5. Semestralmente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse residue, alla determinazione del numero degli assegni che possono, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che

hanno fatto richiesta di tale servizio almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali gli enti preposti non siano più in grado di assegnare a domanda un accompagnatore. Ove spettante nell'ambito delle risorse disponibili, in favore dei grandi invalidi affetti dalle infermità ascritte alle lettere *B*), numero 1), *C*), *D*), ed *E*), numero 1), della tabella E allegata al testo unico, l'assegno sostitutivo è corrisposto nella misura mensile di lire 1.500.000.

6. Alla liquidazione dell'assegno sostitutivo provvedono i competenti dipartimenti provinciali del tesoro.

ART. 2.

(Assegno di superinvalidità).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai grandi invalidi per servizio affetti dalle invalidità di cui alla lettera *A*), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e alla lettera *A-bis*), numeri 1) e 2), della tabella E allegata al testo unico, si applica l'articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 236.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 del presente articolo, il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, sono abrogati. Conseguentemente, al sesto comma del medesimo articolo 3, le parole: « , comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto, » sono soppresse.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nella misura massima di lire 10 mila milioni per l'anno 2002 e di lire 20 mila milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0009190